



# COMUNE DI POGGIORSINI

## PROVINCIA DI BARI

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**NUMERO DELIBERA: 33**

**DATA: 04/07/2014**

**OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E PER LA GESTIONE DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE EX DECRETO LEGGE N. 66/2014**

L'anno duemilatrecentoquattordici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 14,00, nella sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:

PRESENTI	ASSENTI
Michele ARMIENTI Giovanbattista SELVAGGI Mariella DIPALO	

Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATE** le norme attualmente vigenti ed in particolare:

- l'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in L. 3.08.2009 n. 102 il quale prevede: "che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano entro il 31.12.2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione; che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
- il D.lgs. n. 192/12, in materia di pagamenti delle transazioni commerciali tra imprese e Pubblica amministrazione, vigente al primo gennaio 2013, di recepimento delle direttive europee relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il quale prevede tempi di pagamento massimi standard per i nuovi contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2013, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, da parte del debitore;

**RITENUTO** che le novità introdotte da tali disposizioni normative comportano la necessità di adottare interventi tesi a consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, atteso che, in particolare, l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, al punto 2, lett. a) prevede che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

**CONSIDERATO** che la tempestività è connessa al rispetto dei termini di pagamento contrattuali o legali e che a tale proposito il D.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pagare debiti connessi a transazioni di natura commerciale entro il termine legale di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o da richiesta equivalente ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione delle prestazioni (art. 4, comma 2). Tale termine può essere portato sino ad un massimo di 60 giorni "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione" a condizione che la clausola sia comprovata per iscritto nel contratto, inoltre l'art. 7 prevede la nullità dell'accordo sulla data del pagamento nel caso in cui le clausole pattuite risultino gravemente inique per il creditore, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali in essere.

**CONSTATATO CHE:**

- il disposto normativo trova immediati limiti rispetto all'attuale gestione del patto di stabilità che prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;
- la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) rende indispensabile affrontare delicate scelte programmatiche per garantire il corretto espletamento delle attività da

parte dei funzionari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati;

VISTO da ultimo, il Decreto Legge 14 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" ed in particolare:

- gli articoli 8 e 47, a norma dei quali gli enti locali sono chiamati a concorrere alla razionalizzazione della spesa con risparmi che determineranno corrispondenti tagli al fondo di solidarietà 2014, per compensare i quali gli enti dovranno agire principalmente sui contratti di acquisto e su una compressione delle spese correnti e principalmente con una riduzione della spesa per beni e servizi in proporzione alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio. Tale obiettivo di spesa subisce un aggravio del 5 % per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 gg. rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 (30 gg.), nonché per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli acquisti Consip e alle centrali di committenza regionale in misura inferiore al valore della suddetta media. In caso di mancato rispetto, da parte delle amministrazioni, dei termini di pagamento indicati, le stesse subiscono delle sanzioni. Difatti se i tempi medi dei pagamenti sono superiori a 90 gg. nel 2014 ed a 60 gg. a decorrere dal 2015 rispetto a quelli di legge, nell'anno successivo l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (oltre ovviamente a contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione). Inoltre, se l'ente non rispetta la tempistica di legge non può partecipare alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 220/2010;

DATO ATTO altresì che l'articolo 42 del decreto legge n.66/2014 prevede:

- l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 di adottare, a decorrere dal 1° luglio 2014, il registro unico delle fatture, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti;
- l'esclusione di poter ricorrere a registri di settore o di reparto;
- l'integrazione del registro unico delle fatture quale parte integrante del sistema informativo contabile;
- l'annotazione nel registro dei seguenti dati relativi ad ogni fattura o altro documento contabile equivalente:
  - a) il codice progressivo di registrazione;
  - b) il numero di protocollo di entrata;
  - c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
  - d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
  - e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
  - f) l'oggetto della fornitura;
  - g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
  - h) la scadenza della fattura;
  - i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
  - l) se la spesa é rilevante o meno ai fini IVA;
  - m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
  - n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione

straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Tenuto conto che la previsione del registro unico delle fatture non soltanto rientra nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, come definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ma, in particolare, costituisce un elemento essenziale integrativo del sistema di tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui, inoltre, fanno parte integrante:

- gli strumenti diretti ad attuare l'obbligo della fatturazione elettronica, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3/4/2013 n. 55, nei rapporti commerciali tra pubbliche amministrazioni e fornitori, il cui termine di attivazione è stato anticipato al 31 marzo 2015 (art. 25 del D.Lgs. 66/2014);
- il sistema utile a monitorare i debiti delle pubbliche amministrazioni ed a favorirne l'estinzione (artt. da 27 a 40 del D.Lgs. 66/2013);
- gli strumenti finalizzati a garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, onde evitare (art. 41 D.Lgs. 66/2014):
  - a) l'obbligo "ope legis" di corrispondere ai creditori gli interessi moratori nelle ipotesi del loro inutile decorso;
  - b) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
  - c) la mancata riduzione degli obiettivi annuali di cui al comma 122 della legge 13/12/2010, n. 220, nel caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002;

Rilevato che tutti i predetti strumenti di tracciabilità, di monitoraggio e di attestazione dei pagamenti delle spese nonché le molteplici disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 267/2000 afferenti alle diverse fasi - impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento - della spesa, alla gestione dei residui passivi ed al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, coinvolgono direttamente tutti i responsabili di servizio ed i responsabili dei procedimenti attraverso specifici ed obbligatori adempimenti contabili;

Considerato altresì che sui tempi di pagamento incidono i seguenti elementi:

- l'art. 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 che prevede, al comma 2, che la liquidazione debba essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- la verifica di cui al Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" (per pagamenti superiori a € 10.000,00);
- verifica della regolarità contributiva (DURC);
- la Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 9-11-2012, n. 192 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";

Richiamate altresì le recenti modifiche legislative in materia di controlli negli enti locali ed in particolare di

controlli interni ai sensi dell'art. 147 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che a tal fine è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14.01.2013, l'apposito regolamento che disciplina, tra l'altro, i controlli preventivi e successivi sugli atti, l'organizzazione e la metodologia del controllo successivo;

RITENUTO pertanto indispensabile delineare gli indirizzi necessari a dare piena attuazione al dettato legislativo nei termini sottoindicati:

- garantire che prima che vengano adottati gli atti di impegno di spesa da parte dei singoli Responsabili di Servizio, si proceda alla verifica della loro compatibilità con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- provvedere, ai sensi del D.M. n. 22/06/12, alla certificazione del credito certo, liquido, esigibile e non prescritto dei creditori che ne fanno richiesta ai fine di compensarli con le somme dovute a titolo di iscrizione al ruolo;
- dare seguito alla normativa di interesse relativa allo sblocco dei pagamenti, contenuta nel D.L. n. 35/2013;
- adottare misure organizzative finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute dal Comune ai propri creditori per somministrazioni, forniture ed appalti in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002;
- adottare misure organizzative finalizzate alla istituzione del registro unico delle fatture, al pervenimento delle fatture complete di tutti i dati da riportare nel registro e la loro regolare annotazione, prevedendo a tale proposito un Responsabile del registro unico delle fatture da nominarsi a cura del Responsabile del Settore finanziario dell'Ente;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri preventivi previsti dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.L.vo n.267/2000 dal Responsabile del Settore competente dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, doveroso approvare le seguenti direttive e misure organizzative;

Vista la normativa sopra richiamata;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interno dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- 1) DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI DARE ATTO di indirizzo affinché ciascun Responsabile di Settore, prima di adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa, accerti la loro compatibilità con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 3) DI DARE atto che il Responsabile del Servizio Finanziario si impegna a rilasciare, ai sensi del D.M. n. 22/06/12, la certificazione del credito certo, liquido, esigibile e non prescritto dei creditori che ne fanno richiesta al fine di compensarli con le somme dovute a titolo di iscrizione al ruolo;

- 4) DI DARE seguito alla normativa di interesse relativa allo sblocco dei pagamenti, contenuta nel D.L. n. 35/2013;
- 5) DI APPROVARE le misure organizzative qui allegate che costituiscono parte integrante del presente atto, finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute dall'Ente ai propri creditori per somministrazioni, forniture ed appalti, nonché finalizzate alla istituzione del registro unico delle fatture, al pervenimento delle fatture complete di tutti i dati da riportare nel registro e la loro regolare annotazione, prevedendo a tale proposito un Responsabile del registro unico delle fatture da nominarsi a cura del Responsabile del Settore finanziario dell'Ente;
- 6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di ciascun servizio al fine di dare immediata attuazione alle suddette misure organizzative procedendo all'adozione degli atti esecutivi necessari per la tempestiva e regolare attivazione e gestione del predetto registro nonché per il rispetto dei termini di pagamento delle spese e delle certificazioni relative al tempo medio dei pagamenti effettuati;
- 7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti per quanto di sua competenza;
- 8) DI PUBBLICARE, la presente deliberazione e le relative misure adottate, sul sito internet dell'amministrazione, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2013 e con le modalità di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 9) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



---

**SOTTOSCRIZIONE VERBALE**

---

Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:

**IL SINDACO PRESIDENTE**

f.to ARMIENTI Dott. Michele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:

POGGIORSINI li, 08/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)

POGGIORSINI li, 08/07/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

---

POGGIORSINI li, 08/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria